

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2023-6757 del 21/12/2023                                                                                                                                                                   |
| Oggetto                     | Notificatore TRS Ecologia S.r.l., Caorso (PC)<br>Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i. Procedura di notifica<br>per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a<br>recupero - Notifica IT002679. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2023-7004 del 21/12/2023                                                                                                                                                                  |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza                                                                                                                                                     |
| Dirigente adottante         | ANNA CALLEGARI                                                                                                                                                                                        |

Questo giorno ventuno DICEMBRE 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**Oggetto:** Notificatore TRS Ecologia S.r.l., Caorso (PC) Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i. Procedura di notifica per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a recupero - Notifica IT002679.

|                     |                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Notifica</b>     | <b>IT002679</b>                                                                                     |
| <b>Notificatore</b> | <b>TRS Ecologia S.r.l., via I° Maggio<br/>34,29012 Caorso (Italia)</b>                              |
| <b>Produttore</b>   | <b>TRS Ecologia S.r.l., via I° Maggio 34,<br/>29012 Caorso (Italia)</b>                             |
| <b>Destinatario</b> | <b>GETEC PARK SWISS AG,<br/>Abfallverbrennung Rothausstrasse, 61<br/>CH-4132 Muttenz (Svizzera)</b> |
| <b>Allegati</b>     | <b>Elenco trasportatori (Allegato 1),<br/>Itinerari (Allegato 2)</b>                                |

### **Approvazione della notifica IT002679**

#### **I. Decisione**

1. la notifica IT002679 per il trasporto dei seguenti rifiuti pericolosi:

- codici rifiuto EER: 191211\* (solido)
- codici Y: Y18
- quantità totale: 2.000 t
- numero di spedizioni: 85
- operazione di trattamento: R1

è approvata ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;

2. la decisione è valida per un periodo limitato, dalla data di adozione **del presente provvedimento al 19/11/2024;**
3. la presente decisione non è trasferibile, ed è valida in combinazione con le decisioni espresse da tutte le Autorità competenti interessate nella procedura di notifica in oggetto;
4. la notifica e i documenti allegati sono da considerare parte integrante della presente decisione;
5. la decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione e dell'accettazione della garanzia finanziaria da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Tale garanzia dovrà essere prestata in conformità al D.M. 370/98 e all'art. 6 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., fermo restando la possibilità di procedere anche per tranches successive, in conformità all'art. 6, comma 8, del Reg. (CE) n. 1013/2006.

#### **II. Condizioni**

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m.i., sono indicate le seguenti condizioni:

1. il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito indicato nella casella 9 del documento di notifica e del documento di movimento;
2. i rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto di recupero indicato nella notifica, senza altri passaggi da centri di stoccaggio intermedi;
3. il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente negli imballaggi e secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto;
4. il trasporto dei rifiuti deve rispettare le norme in materia di sicurezza. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve avere competenze specifiche per la gestione dei rifiuti e degli incidenti che da esso possono

derivare. In caso di incidenti o di pericolo, il trasportatore deve immediatamente avvertire la stazione di polizia competente e le Autorità amministrative interessate;

5. i rifiuti possono essere trasportati esclusivamente dalle società autotrasportatrici riportate nell'allegato 1 della presente decisione e da altre eventuali successive integrazioni/modifiche che potranno essere assentite dalle Autorità competenti ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 1013/2006. Si ricorda che le società autotrasportatrici operanti in territorio italiano dovranno essere in possesso di regolare iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
6. preso atto che, in base a quanto riportato nel dossier di notifica e nell'allegato 2 alla presente decisione, l'itinerario è costituito dai percorsi denominati: "Caorso - Muttentz modalità strada km totali 570"; "Caorso - Muttentz modalità strada km totali 440"; "Caorso - Muttentz modalità ROLA (gomma/ROLA/gomma km totali 660"; "Caorso - Muttentz modalità Treno (main intermodal route) km totali 433"; "modalità Treno (alternative intermodal route) km totali 441" , si rammenta che gli itinerari allegati alla notifica non possono essere modificati, fatto salvo quanto indicato nel successivo paragrafo III. Avvertimenti;
7. durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle diverse Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità;
8. conformemente a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti di Spedizione, di Destinazione e di Transito:
  - i documenti di movimento (di cui all'Allegato IB del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.) compilati alle caselle 18 e 19 dall'impianto di destino presso cui verrà svolta l'operazione di recupero;
  - i certificati rilasciati dal suddetto impianto di destino, presso cui verranno effettuate le successive operazioni di recupero finale, attestanti l'avvenuto completamento di tali operazioni effettuate sui suddetti rifiuti.

### III. Avvertimenti

1. la presente decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione finale;
2. ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., il notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non ne richiedano una nuova;
3. i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n. 669/08, che integra l'Allegato IC al suddetto Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
4. ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
5. ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto deve dare conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal ricevimento degli stessi e, ai sensi dell'art. 16 paragrafo 1, lettera e) del medesimo Regolamento, deve certificare quanto prima, e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di recupero non intermedio e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero non intermedio dei rifiuti;
6. la presente decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatti salvi tutte le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti pericolosi su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile (Terzi e Auto, etc.), i quali, pertanto, non sono oggetto della presente decisione;
7. la presente decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento. In particolare la decisione

può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. qualora:

- la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
- le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
- i rifiuti non siano recuperati conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
- i rifiuti saranno o sono stati spediti o recuperati secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento.

8. la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m.i..

#### IV. Motivazioni

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m.i., tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica generale sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento.

Dalla valutazione della documentazione trasmessa non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m.i. ed alle motivazioni espresse dal notificatore.

La società TRS Ecologia S.r.l. è in possesso di valida autorizzazione per la detenzione dei rifiuti in oggetto.

L'impianto di destinazione è in possesso di autorizzazione per il recupero dei rifiuti in oggetto.

La società TRS Ecologia S.r.l. risulta iscritta in data 23/11/2023 nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. "White List"), previsto dalla Legge 06/11/2012, n. 190, tenuto dalla Prefettura di Piacenza e pubblicato nel relativo sito istituzionale.

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per l'attività relativa al rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto (attività "12.7.2.6" del Tariffario delle prestazioni di Arpae), si ritiene valido il versamento di importo parziale pari a € 129,11 effettuato dalla società TRS Ecologia S.r.l..

Sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n.ri 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo.

La responsabile del procedimento Claudia Salati e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012.

Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di Arpae.

Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di Arpae.

#### V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

FIRMATA DIGITALMENTE DALLA  
DIRIGENTE DEL SERVIZIO ARP AE SAC  
(Dr.ssa Anna Callegari)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**